

**QUESITO N. 01 ACQUISITO AL PROT. GEN.LE DEL COMUNE AL 25291 DEL 14/07/2015**

Nella relazione economica- finanziaria, nella determinazione complessiva per l'importo a base di asta, è stato escluso oltre ai Fanghi e al Vaglio anche l'umido che, però, è menzionato sia sul Disciplinare che sul Capitolato e sul Bando.

Pertanto, chiediamo se si tratti su un errore, peraltro "molto grave", in quanto, è stato inserito un codice Cer. Nel BANDO – DISCIPLINARE – CAPITOLATO del quale non si conosce il prezzo a base di gara, e per tale motivo impossibilitati a valutare la della convenienza economica della proposta.

Pertanto, si chiede una rapida risposta e un differimento di almeno 15gg della scadenza della gara al fine di poter fare tutte le relative valutazioni economiche.



**RISPOSTA:** Alla pag. 18 della relazione tecnico-economica posta a base di gara è esplicitamente riportato **che resta esclusa dall'appalto la frazione dei rifiuti identificata dal CER 200108** in quanto l'Ente, in ragione della sopravvenuta opportunità legata alla messa in esercizio dell'impianto di compostaggio delle frazione aerobiche del Comune di Eboli gestito dalla Società LADURNER, ha ritenuto optare per detta scelta in quanto ritenuta più conveniente.

Alla pag. 24 della citata relazione sono stati invece regolarmente previsti i costi di gestione dei rifiuti (fanghi e vaglio) prodotti dall'impianto di depurazione in loc. Varolato che **pertanto sono ricompresi nell'appalto.**

Nel bando e nel disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai partecipanti ex art. 42 del Dlgs. 163/06 e smi vi è il possesso di un impianto autorizzato anche per il Codice CER 200108 (organico da cucine e mense) per un quantitativo minimo di 4.218,91 tonn/anno in ragione della eventualità di affidare all'aggiudicatario dell'appalto, nel corso della vigenza del contratto, anche detta frazione di rifiuto. Detta facoltà, espressamente prevista dall'art. 57 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti è richiamata nel Capitolato Speciale di Appalto.

Pertanto, contrariamente a quanto evidenziato nel quesito, non si riscontra alcun errore e si ritiene che gli atti posti a base di gara siano chiari ed esaustivi offrendo in maniera chiara tutti gli elementi tali da consentire una formulazione compiuta dell'offerta ditalchè non si rilevano motivazioni tali da giustificare un differimento della scadenza della gara.

Il RUP